



Città di Recanati
(Provincia di Macerata)

COMUNE DI RECANATI

Prov. di Macerata

REGOLAMENTO TARI

TASSA SUI RIFIUTI



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 2 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ARTICOLO 3 – SOGGETTO ATTIVO
- ARTICOLO 4 – OGGETTO DELLA TARI
- ARTICOLO 5 – GESTIONE RIFIUTI URBANI
- ARTICOLO 6 – MODALITA' GESTIONE DEL SERVIZIO
- ARTICOLO 7 – SERVIZI INTEGRATIVI NON SOGGETTI A TARI
- ARTICOLO 8 – AMBITO ED APPLICAZIONE DELLA TARI
- ARTICOLO 9 – SOGGETTI PASSIVI
- ARTICOLO 10 – ESCLUSIONI
- ARTICOLO 11 – SUPERFICI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI
- ARTICOLO 12 – AREE TASSABILI
- ARTICOLO 13 – LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI
- ARTICOLO 14 – PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO DI CUI ALL'ART.117 C.C.
- ARTICOLO 15 – MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI
- ARTICOLO 16 – INIZIO E CESSAZIONE DELLA TARI

CAPO II – DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

- ARTICOLO 17 – METODI DI APPLICAZIONE
- ARTICOLO 18 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- ARTICOLO 19 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
- ARTICOLO 20 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA
- ARTICOLO 21 – CLASSI DI CONTRIBUENZA
- ARTICOLO 22 – PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA
- ARTICOLO 23 – TARIFFA GIORNALIERA

CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- ARTICOLO 24 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- ARTICOLO 25 – AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
- ARTICOLO 26 – RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO
- ARTICOLO 27 – APPLICABILITA'

CAPO IV – DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- ARTICOLO 28 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- ARTICOLO 29 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (DENUNCE)
- ARTICOLO 30 – VERSAMENTI E RATE
- ARTICOLO 31 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ARTICOLO 32 – ACCERTAMENTI
- ARTICOLO 33 – RIMBORSI
- ARTICOLO 34 – INTERESSI
- ARTICOLO 35 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- ARTICOLO 36 – CONTENZIOSO
- ARTICOLO 37 – SANZIONI
- ARTICOLO 38 – TRIBUTO PROVINCIALE
- ARTICOLO 39 – ENTRATA IN VIGORE
- ARTICOLO 40 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- ARTICOLO 41 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

CAPO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1.- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2.- PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 3.- SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di Variazioni delle circoscrizioni territoriali del comune, anche se dipendenti dall'iscrizione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno in cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 4.- OGGETTO DELLA TARI

1. La TARI costituisce il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.
2. Le attività relative alla TARI per la parte rifiuti sono le seguenti:
 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici);
- Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente.

ARTICOLO 5.- GESTIONE RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti elencati all'art. 4 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio del Comune di Recanati approvato con l'atto consiliare n. 7 del 25/02/2010.
7. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
8. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ARTICOLO 6.- MODALITA' GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante Consorzio Obbligatorio formato da 57 Comuni della Provincia di Macerata.
2. Il servizio di Gestione dei rifiuti urbani è svolto nell'intero territorio comunale da Consorzio, mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 7.- SERVIZI INTEGRATIVI NON SOGGETTI A TARI

1. Il Comune, anche attraverso l'Azienda, può istituire applicando i normali costi di mercato se dovuti, nelle forme previste dalla legge, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

assimilati ai rifiuti urbani senza che tale operazione comporti nessun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.

ARTICOLO 8.- AMBITO ED APPLICAZIONE DELLA TARI

1. La TARI è applicata su tutto il territorio comunale indicato nell'apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 198 del D.lgs 152/2006 e susseguente D.lgs 205/2010 nel quale vengono indicate le competenze del comune.
2. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della TARI (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ARTICOLO 9.- SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc. locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nel territorio comunale nel quale è applicato il Regolamento che disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, salvo particolari disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare oltre coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Nel caso di abitazioni a disposizione, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principali anche se posti in altro comune.
3. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene al debito della TARI.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

ARTICOLO 10.- ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono invece tassabili tutte le aree scoperte operative nelle quali si generano rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità.
2. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando la tassazione per le aree adibite a spogliatoi, docce, gradinate del pubblico e simili locali;
 - c. locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree prive di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce);
 - d. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- e. Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
 - f. le superfici di balconi e terrazzi.
3. Non sono inoltre soggetti alla TARI:
- a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio svolto in regime di privativa, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri;
 - b. i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
 - c. edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
 - d. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti;
 - e. nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente in materia. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
 - f. Nel computo della superficie non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ARTICOLO 11.- SUPERFICI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti e sono determinate per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa sui rifiuti.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares, di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 o della TARSU, di cui al Capo Terzo del D.Lgs. n. 507/1993.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile, misurata a filo di muro, con esclusione di quella parte con altezza minima di 1,5 metri.
6. Per la revisione del catasto vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 12.- AREE TASSABILI

1. La TARI è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima. Per le aree esterne fa riferimento la superficie circoscritta dal proprio perimetro.
2. La superficie tassabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
3. La superficie tassabile delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.
5. Si considerano locali tassabili, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.
6. Sono tassabili le aree scoperte operative e le aree condominiali che sono detenute o occupate in via esclusiva.
7. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alla planimetria catastale.
8. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, corselli, serre non pertinenti ai fondi rustici, vano scale, ecc.);

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere;
- tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

9. Sono tassabili le parti comuni dei fabbricati non costituiti in condominio.

ARTICOLO 13.- LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI

1. La TARI è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti per l'uso.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

2. I locali per l'abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e di allacciamento ai servizi gas, acqua, energia elettrica.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, allacciamenti ai servizi gas, acqua, energia elettrica e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ARTICOLO 14.- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO DI CUI ALL'ART. 1117 C.C.

1. Le parti di uso comune del fabbricato utilizzate in via esclusiva, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. A tal fine è fatto obbligo all'Amministratore del condominio, su richiesta del comune, di presentare all'ufficio tributi, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.
3. Alle superfici suddette sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni tariffarie ed agevolazioni proprie del soggetto passivo.

ARTICOLO 15.- MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi su richiesta del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

ARTICOLO 16.- INIZIO E CESSAZIONE DELLA TARI

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
6. In caso di tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.



CAPO II

DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

ARTICOLO 17.- METODI DI APPLICAZIONE

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti e sono determinate per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa sui rifiuti.
2. Il gettito atteso dalle tariffe deliberate annualmente, è a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e della relazione prima del termine di approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
4. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate l'anno precedente.

ARTICOLO 18.- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La TARI è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ed è applicata e riscossa secondo le modalità dei successivi articoli.
2. Le tariffe sono determinate sulla base delle seguenti grandezze:
 - a) Coefficiente di produttività specifica. Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti speciali assimilati espressa in KG/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o nelle aree tassabili.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- b) Coefficiente medio di produttività specifica. Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali dichiarati dai contribuenti.
- c) Indice di produttività specifica- ips. Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.
- d) Costo del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani. il costo del servizio per il quale è assicurata la copertura integrale è definito ogni anno sulla base del piano economico finanziario degli interventi e rappresenta la somma di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sia da parte del gestore sia da parte del comune.
- e) Costo medio generale-Cmg. Per costo medio generale si intende il rapporto tra il costo onnicomprensivo del servizio e la superficie totale dei mq totali iscritti negli elenchi della tassa calcolato considerando eventuali riduzioni applicate dal comune e sviluppata secondo la formula: $Cmg = C/ST$.
- f) Indice di qualità specifico- Iqs. Per indice di qualità specifico, ovvero coefficiente K, si intende un coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero puro compreso nel range tra 0,8 e 1,6 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza al fine di tenere conto oltreché dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza dei costi di smaltimento.
3. Nell'assegnazione del valore attribuito al coefficiente K, per ciascuna classe, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento – nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo – del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative e prevalenti.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

ARTICOLO 19.- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 20.- MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quinquennale sotto il controllo del Comune dal soggetto gestore del pubblico servizio.
2. In mancanza di tali elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
 - a) Quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo, nonché dello sviluppo socio economico;
 - b) Quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o uffici dello Stato, delle regioni, degli Enti Territoriali o da altri Enti o Istituti Pubblici di ricerca.
3. Per l'anno 2014 i coefficienti di produttività sono stati determinati sulla base dello studio svolto dalla ditta GF Ambiente Srl con la relazione Prot. 7674/2011 in quanto ancora rappresentativi del contesto territoriale e socio economico locale.

ARTICOLO 21 - CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Le tariffe sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

nonché al costo del servizio sui rifiuti e sono determinate per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa sui rifiuti.

2. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica e quindi simili indici di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto.
3. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.
4. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate e caratterizzata da un proprio valore dell'indice di produttività specifica ips e da un proprio valore dell'indice di qualità specifico iqs.
5. In virtù di detti parametri di commisurazione la tariffa specifica per ogni singola utilizzazione o attività è data dal prodotto del costo medio generale (Cgm) netto per unità di superficie per l'indice di produttività specifica dei rifiuti nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti delle predette attività o utilizzazioni, precisando al riguardo che i valori di produttività specifica rispettano il principio di chi inquina di cui alla direttiva europea 98/CE del 2008:

Cat.	Classe	Descrizione categoria	Indice produttività specifica (ips)	Indice di qualità specifica (iqs)
20		ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI RELIGIOSE, SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, BIBLIOTECHE E MUSEI		
20	1	ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI RELIGIOSE	0,50	1,20
20	2	Associazioni e istituzioni religiose con rid. 30%	0,50	1,20
20	3	ASSOCIAZIONI POLITICO SINDACALE	0,50	1,20
20	4	Associazioni politico sindacale con rid. 30%	0,50	1,20
20	5	ASSOCIAZIONI SPORTIVE	0,50	1,20
20	6	Associazioni sportive con rid. 30%	0,50	1,20
20	7	SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO	0,50	1,20
20	8	Scuole di ogni ordine e grado con rid. 30%	0,50	1,20
20	9	BIBLIOTECHE E MUSEI	0,50	1,20
20	10	Biblioteche e Musei con rid. 30%	0,50	1,20
21		OSPEDALI, ISTITUTI DI CURA PUBBLICI E PRIVATI, CASE DI RIPOSO		
21	1	OSPEDALI	1,00	0,90
21	2	Ospedali con riduzione 30%	1,00	0,90
21	3	ISTITUTI DI CURA PUBBLICI E PRIVATI	1,00	0,90
21	4	Istituti di cura pubblici e privati con rid. 30%	1,00	0,90
21	5	CASE DI RIPOSO	1,00	0,90



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

21	6	Case di Riposo con rid. 30%	1,00	0,90
22		CARCERI E CASERME E COLLETTIVITA'		
22	1	CARCERI	1,00	0,90
22	2	Carceri con rid. 30%	1,00	0,90
22	3	CASERME	1,00	0,90
22	4	Caserme con rid. 30%	1,00	0,90
22	5	COLLETTIVITA'	1,00	0,90
22	6	collettività con rid. 30%	1,00	0,90
23		ENTI PUBBLICI		
23	1	ENTI PUBBLICI	0,60	1,20
23	2	Enti pubblici con rid. 30%	0,60	1,20
24		ABITAZIONI E PERTINENZE USO DOMESTICO		
24	1	ABITAZIONI E PERTINENZE	0,92	0,90
24	2	Abitazioni e pertinenze con rid. 30% a disposizione – unico occupante	0,92	0,90
24	3	Abitazioni e pertinenze con rid. 30%	0,92	0,90
24	4	Abitazioni e pertinenze con rid. 30% + rid. 30% a disposizione – unico occupante	0,92	0,90
25		CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI		
25	1	CAMPEGGI	0,90	1,50
25	2	Campeggi con rid. 30%	0,90	1,50
25	3	IMPIANTI SPORTIVI	0,90	1,50
25	4	Impianti sportivi con rid. 30%	0,90	1,50
26		DISTRIBUTORI DI CARBURANTE		
26	1	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	0,80	1,40
26	2	Distributori di carburante con rid. 30%	0,80	1,40
27		MOSTRE E ESPOSIZIONI		
27	1	MOSTRE E ESPOSIZIONI	0,60	1,40
27	2	Mostre e esposizioni con rid. 30%	0,60	1,40
28		MAGAZZINI DEPOSITI E AUTORIMESSE USO NON DOMESTICO		
28	1	DEPOSITI, MAGAZZINI USO NON DOMESTICO	0,60	1,00
28	2	Depositi, magazzini uso non domestico con rid. 30%	0,60	1,00
28	3	AUTORIMESSE USO NON DOMESTICO	0,60	1,00
28	4	Autorimesse uso non domestico con rid. 30%	0,60	1,00
29		STABILIMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI		
29	1	STABILIMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI	0,73	1,40
29	2	Stabilimenti industriali e artigianali con rid. 30%	0,73	1,40
30		CINEMA E SALE DA BALLO		
30	1	CINEMATOGRAFI	1,20	1,00
30	2	Cinematografi con rid. 30%	1,20	1,00
30	3	TEATRI	1,20	1,00
30	4	Teatri con rid. 30%	1,20	1,00
30	5	SALE DA BALLO	1,20	1,00
30	6	Sale da ballo con rid. 30%	1,20	1,00
31		CIRCOLI, SALE DA GIOCO		
31	1	CIRCOLI, SALE DA GIOCO	1,47	1,60
31	2	Circoli, sale da gioco con rid. 30%	1,47	1,60
32		ALBERGHI		
32	1	ALBERGHI	1,20	1,00
32	2	Alberghi con rid. 30%	1,20	1,00
33		RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE		
33	1	RISTORANTI PIZZERIE E TRATTORIE	2,20	1,00
33	2	Ristoranti pizzerie e trattorie con rid. 30%	2,20	1,00



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

34		PUBBLICI ESERCIZI BAR, CAFFE', GELATERIE, PASTICCERIE		
34	1	PUBBLICI ESERCIZI BAR, CAFFE', GELATERIE, PASTICCERIE	2,15	1,00
34	2	Pubblici esercizi bar, caffè, gelaterie, pasticcerie con rid. 30%	2,15	1,00
35		NEGOZI		
35	1	NEGOZI	1,45	1,40
35	2	Negozi con rid. 30%	1,45	1,40
36		SUPERMERCATI E NEGOZI ALIMENTARI		
36	1	SUPERMERCATI	2,05	1,00
36	2	Supermercati con rid. 30%	2,05	1,00
36	3	NEGOZI ALIMENTARI	2,05	1,00
36	4	Negozi alimentari con rid. 30%	2,05	1,00
37		STUDI PROFESSIONALI, ASSICURAZIONI E AGENZIE, BANCHE, UFFICI COMMERCIALI		
37	1	STUDI PROFESSIONALI E UFFICI COMMERCIALI	1,56	1,60
37	2	Studi Professionali e uffici commerciali con rid. 30%	1,56	1,60
37	3	ASSICURAZIONI E AGENZIE	1,56	1,60
37	4	Assicurazioni e agenzie con rid. 30%	1,56	1,60
37	5	BANCHE ISTITUTI DI CREDITO	1,56	1,60
37	6	Banche istituti di credito con rid. 30%	1,56	1,60
38		IMMOBILI NON TASSATI		
38	1	IMMOBILI INUTILIZZATI	0	0
38	2	IMMOBILI SOSPESI	0	0
39		IMMOBILI TASSATI DA ACCATASTARE		
39	1	ABITAZIONI NON ACCATASTATI IN VIA CENSITA	0,92	0,90
39	2	ABITAZIONI NON ACCATASTATE IN VIA CENSITA CON RID. 30%	0,92	0,90
39	3	LABORATORI NON ACCATASTATI IN VIA CENSITA	0,73	1,40
39	4	MAGAZZINI NON ACCATASTATI IN VIA CENSITA	0,60	1,00

ARTICOLO 22- PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

5. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

ARTICOLO 23- TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50 %.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
6. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.



CAPO III

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 24 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa TARI è ridotta:
 - a. del 30% per abitazioni con unico occupante;
 - b. del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando le abitazioni di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c. Del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione e rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d. Del 30% nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale;
 - e. Del 5% per i nuclei familiari che praticano il compostaggio domestico della frazione organica a condizione che il contribuente dichiari, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tramite modelli predisposti da Comune, di :
 - praticare l'attività di compostaggio domestico in maniera continuativa;
 - praticare il compostaggio utilizzando un contenitore unico per ogni nucleo familiare;
 - disporre di un orto, giardino privato dove poter utilizzare il compost prodotto;
 - rendersi disponibile per eventuali controlli da parte del Comune sulla correttezza di quanto dichiarato, concedendo accesso ai luoghi dove viene praticato il compostaggio;
 - non usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti organici. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e la fornitura dell'apposito contenitore.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

2. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione, a seguito di verifiche d'ufficio.

ARTICOLO 25 – AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il produttore di rifiuti dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, ha diritto a una riduzione della relativa tariffa unitaria del 30% a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 30% della produzione ponderale complessiva.
2. Le agevolazioni sono concesse a domanda degli utenti interessati e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero.
3. La domanda di cui al precedente comma 2 deve essere correlata da tutta la documentazione a norma di legge che comprovi l'avvenuta gestione e riciclo dei rifiuti al di fuori della privativa comunale.

ARTICOLO 26- RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO

1. La tassa è dovuta in misura intera su tutto il territorio comunale.
2. Nelle zone in cui la raccolta viene effettuata con le modalità del porta a porta tramite cesta e la distanza stradale, dall'intersezione del passo privato con la pubblica via, al più vicino punto di raccolta è superiore a 400ml. si applicherà la riduzione del 30%.
3. Nelle zone in cui il servizio di raccolta porta a porta viene svolto in tempi e modi diversi da quelli previsti dal regolamento tecnico, senza che peraltro ciò comporti gravi violazioni della disciplina di riferimento, si applicherà alle utenze interessate la riduzione del 30%.

ARTICOLO 27- APPLICABILITA'

1. Le riduzioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte ed eventuale verifica da parte dei Funzionari Comunali incaricati.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

2. In caso di elementi che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
3. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione.



CAPO IV

DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 28 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazione o riduzioni
 - c) il modificarsi delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 29 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (DENUNCE)

1. La dichiarazione deve essere presentata non oltre il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia,
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale),
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree,
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree,
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in ciò è intervenuta la variazione o cessazione,
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A, codice ATECO dell'attività, sede legale),
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale),
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree,
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione,
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivo un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione del pagamento richiesto.
7. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

8. Il Comune, mediante gli uffici preposti, al fine di aggiornare la banca dati TARI e per eventuali verifiche può inviare alle proprie utenze un questionario con obbligo di compilazione e firma da parte dei soggetti interessati.

ARTICOLO 30- VERSAMENTI E RATE

1. Il Comune riscuote la tassa comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate.
2. Per l'anno 2014 il pagamento del tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in tre rate scadenti il 16 luglio, il 16 settembre e il 16 dicembre.
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, un sollecito del pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

ARTICOLO 31- FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici e, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

ARTICOLO 32 – ACCERTAMENTI

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione sino ad un massimo di 12 rate, l'ultima delle quali da corrispondere entro 12 mesi dalla notifica degli avvisi di accertamento.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario Responsabile del tributo.
5. L'utente decade dalla rateizzazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 33 – RIMBORSI

1. Nei casi di errori e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato l'Ufficio tributi del Comune dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso non oltre 180 giorni dalla richiesta.
2. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dalla normativa a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
3. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della TARI dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

ARTICOLO 34 – INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza del giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 35 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di 10,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 168 Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta.

ARTICOLO 36 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ARTICOLO 37 – SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupato o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30 comma 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, eccetto quelle per omesso versamento, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, così come la sua determinazione, rientra nelle competenze del Funzionario Responsabile della TARI.
7. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

8. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

ARTICOLO 39 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di Legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ARTICOLO 40 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, della legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali,
 - b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana,
 - c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

ARTICOLO 41 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia dei rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)
